

PER RIVA 

LIBERALI DEMOCRATICI INDIPENDENTI

S T A T U T O
DELL'ASSOCIAZIONE

PER RIVA
LIBERALI DEMOCRATICI INDIPENDENTI

con sede a Riva San Vitale

Art. 1

DENOMINAZIONE E SEDE

Sotto la denominazione PER RIVA - Liberali Democratici Indipendenti è costituita un'Associazione ai sensi degli articoli 60 e segg. CCS. L'Associazione avrà sede a Riva San Vitale.

Art. 2

SCOPO

L'organizzazione, la promozione e la gestione di un gruppo politico indipendente per mezzo del quale ogni cittadino di Riva San Vitale con diritto di voto possa partecipare attivamente e liberamente alla vita politica comunale, secondo i principi fondanti e consensualmente riconosciuti dai membri dell'Associazione di "civiltà e democrazia".

Art. 2a

AMBITI OPERATIVI

L'Associazione non persegue fini di lucro.

Essa si prefigge di creare un'alternativa politica valida, seria e credibile alle forze politiche che governano sul territorio di Riva San Vitale, basandosi fundamentalmente sul bene della comunità, sul rispetto delle idee altrui, nonché sui principi democratici ed etici che hanno contribuito alla nascita ed allo sviluppo del nostro Stato di diritto.

Art. 3

SOCI

Possono aderire all'Associazione in qualità di soci ordinari e/o onorari, i cittadini domiciliati nel Comune che rispettano lo Statuto, i programmi e le direttive votate dall'assemblea dei soci dell'Associazione e che si rispecchiano negli intenti e nello scopo dell'Associazione.

Art. 3a

TIPOLOGIA DEI SOCI

L'Associazione prevede la seguente tipologia di soci:

- a. soci ordinari;
- b. soci onorari.

a. Soci ordinari

Possono essere soci ordinari le persone la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Comitato Direttivo. Nella domanda di adesione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'Associazione. La condizione di socio decorre dalla data di delibera del Comitato Direttivo.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso. Possono presentare domanda scritta di ammissione al segretario generale dell'Associazione, tutte le persone che ne condividono gli scopi. Essi fanno parte dell'assemblea dei soci, con potere di voto.

b. Soci onorari

Sono soci onorari tutte le persone che, condividendo gli scopi dell'Associazione, ne sostengono le attività mediante la donazione di qualificati sostegni finanziari, organizzativi e morali, così come tutti coloro che godono di particolare prestigio o fama personale. Questi soci hanno diritto a ricevere le onorificenze dell'Associazione. Fanno parte dell'assemblea dei soci ed hanno potere di voto.

Art. 4

DIMISSIONI ED ESCLUSIONE DI UN SOCIO

La qualità di socio si perde nei seguenti casi:

- morte;
- dimissioni ordinarie comunicate per iscritto al Comitato Direttivo almeno 3 mesi prima della fine dell'esercizio finanziario, che vanno accettate dal Comitato Direttivo;
- espulsione pronunciata dal Comitato Direttivo per gravi motivi, salvo il diritto a ricorrere all'assemblea dei soci.

La qualità di socio non può essere né alienata né trasmessa per successione.

Art. 5

RESPONSABILITA' DEI SOCI

L'Associazione risponde unicamente con il proprio patrimonio sociale.

E' quindi esplicitamente esclusa ogni e qualsiasi responsabilità dei soci e/o dei membri del Comitato Direttivo.

Art. 6

ORGANI DELL' ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Comitato Direttivo;
- la commissione di revisione dei conti.

Art. 7

DISPOSIZIONI GENERALI SULL'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composto dai soci ordinari e da eventuali soci onorari. Ogni socio ha un voto. Soci che il giorno dell'assemblea sono stati destituiti o sono stati licenziati da più di trenta giorni non hanno il diritto di voto.

Art. 8

ASSEMBLEA DEI SOCI, ORDINARIE E STRAORDINARIE

L'assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno.

Assemblee straordinarie dei soci vengono tenute nei seguenti casi:

- se il Comitato Direttivo adotta una corrispondente decisione;
- se un quinto dei soci chiede la convocazione indicando le trattande.

La domanda formulata per iscritto è da inoltrare all'Ufficio Presidenziale, il quale dovrà dar seguito entro quattro settimane al più tardi.

Ogni socio è autorizzato a proporre per iscritto al Comitato Direttivo che venga inserito un particolare oggetto all'ordine del giorno all'assemblea ordinaria o straordinaria dei soci. La richiesta può essere fatta sino al più tardi entro tre settimane dall'assemblea dei soci.

La rappresentanza di un socio da parte di un altro socio attivo è possibile solo mediante delega scritta. Ciascun socio attivo non può però rappresentare più di due altri soci.

La rappresentanza è possibile solo tramite soci.

Art. 9

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea dei soci viene convocata, dal segretario generale per iscritto, fissando il luogo, la data e gli oggetti all'ordine del giorno. La convocazione deve essere spedita tramite un ufficio postale svizzero o tramite posta elettronica almeno otto giorni prima del giorno dell'assemblea.

Art. 10

COMPETENZE

L'assemblea dei soci ha le seguenti competenze:

- approvare o modificare lo statuto;
- decidere la dissoluzione dell'Associazione;
- discutere e decidere gli indirizzi e gli orientamenti generali dell'Associazione;
- nominare ogni quattro anni i membri del Comitato Direttivo;
- discutere ed approvare il rapporto annuale del Comitato Direttivo;
- esaminare ed approvare il resoconto finanziario consuntivo annuale ed il rapporto del segretario generale;
- fissare le quote annue dei soci qualora previste;
- approvare o negare l'eventuale espulsione di soci, proposta dal Comitato Direttivo o dai due terzi dei membri dell'assemblea dei soci.

Art. 11

QUORUM E RISOLUZIONI

Per la validità dell'assemblea straordinaria è necessario, in prima convocazione, almeno la presenza della metà dei soci più uno.

Tutte le risoluzioni sociali sono prese dall'assemblea dei soci a maggioranza dei voti presenti e sono vincolanti.

Il consenso scritto di tutti i soci ad una proposta è parificato ad una risoluzione sociale, anche in mancanza di un'assemblea.

Nel corso delle assemblee non è possibile prendere delle risoluzioni su oggetti non debitamente preannunciati.

Art. 12

ESCLUSIONE DAL DIRITTO DI VOTO

Nelle risoluzioni sociali concernenti l'interesse privato o una controversia fra Associazione e socio e/o suoi parenti in linea retta, quest'ultimo è escluso per legge dal diritto di voto.

Art. 13

COMITATO DIRETTIVO

Il Comitato Direttivo si compone di almeno quattro membri, fino ad un massimo di undici membri, eletti dall'assemblea dei soci.

Al suo interno si compone di:

- un Presidente;
- uno o due Vice-Presidenti;
- un Segretario Generale;
- un Cassiere;
- e da eventuali altri membri.

Sono inoltre membri di diritto i municipali ed i membri del consiglio comunale. Esso decide a maggioranza dei presenti. Resta in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili. E' presieduto e convocato dal Presidente del Comitato Direttivo, o suo delegato.

Il Comitato Direttivo cura la gestione politica e amministrativa dell'Associazione, nonché assiste il segretario generale nella:

- cura degli interessi dell'Associazione;
- convocazione e preparazione dell'assemblea dei soci;
- presentazione della relazione e del resoconto finanziario annuale all'assemblea dei soci;
- tenuta del registro dei soci;
- ammissione di nuovi soci;
- accettazione delle dimissioni ordinarie presentate dai soci;
- determinazione di compensi, rimborsi spese, e di quant'altro necessario ai collaboratori, consulenti, volontari ed ai soci impegnati in ruoli operativi ed organizzativi.

Art. 14

COMMISSIONE REVISIONE DEI CONTI

La commissione di revisione dei conti è composta di due membri.

I revisori dei conti sono eletti dall'assemblea dei soci, contemporaneamente al Comitato Direttivo.

Essi presentano il loro rapporto ad ogni assemblea annuale ordinaria dell'Associazione.

I revisori non possono essere scelti fra i membri del Comitato Direttivo.

Art. 15

CONTESTAZIONI DI RISOLUZIONI ASSEMBLEARI

Ogni socio può contestare d'innanzi al giudice le risoluzioni contrarie alla legge o allo statuto alle quali egli non ha acconsentito.

La contestazione dovrà essere effettuata entro un mese da quando ne ha avuto conoscenza.

Art. 16

PATRIMONIO SOCIALE

Le risorse dell'Associazione derivano da donazioni, erogazioni, lasciti, offerte di ogni genere, sponsorizzazioni, sovvenzioni pubbliche e private, quote associative nonché da ogni altro diritto o credito che dovesse pervenire all'Associazione a qualunque titolo, così come da tutte le altre risorse autorizzate dalla legge. È esclusa ogni responsabilità personale dei soci. L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno, la prima volta il 31 dicembre 2013.

Art. 17

CONTABILITA'

Il bilancio annuale e il conto perdite e profitti saranno allestiti secondo gli art. 662 e 670 CO.

Il beneficio sarà a disposizione dell'assemblea dei soci la quale deciderà la destinazione sotto riserva dell'art. 671 cifra 3 CO.

Art. 18

SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione potrà avvenire in ogni tempo, fatta riserva delle normative di legge vigenti, per decisione assembleare.

In quel caso i membri del Comitato Direttivo dovranno procedere alla liquidazione dell'Associazione.

I debiti dovranno essere coperti con gli attivi sociali, ritenuto che un'eventuale eccedenza dovrà essere devoluta ad una associazione con scopi benefici.

Art. 19

DIRITTO SUPPLETORIO COMUNICAZIONI SOCIALI

Per ogni questione non regolata dal presente statuto fanno stato gli art. 60 e segg. del CO.

Tutte le comunicazioni relative all'Associazione avvengono per lettera raccomandata o, qualora esplicitamente richiesto dai soci, via posta elettronica.

I presenti statuti sono stati approvati all'unanimità dall'assemblea del 10 dicembre 2021.